

SCRITTURA PRIVATA DI SUBAPPALTO

Fra:

- a) **ARRIGHINI GIUSEPPE & C. S.A.S. DI ARRIGHINI GIANLUCA**, Via Trento n. 59 – 25128 Brescia - Tel. 030 3700354, P.IVA e C.F.: 00355400177, Mail: arrighiniluca@tiscali.it - PEC: arrighinisnc@lamiapec.it, Codice destinatario: USAL8PV, rappresentata da Arrighini Gianluca, in rappresentanza legale della Società , in seguito denominata semplicemente ditta Arrighini
- b) **N.G.L. di Giordano Lussignoli**, Via Lamarmora n. 60 – 25124 Brescia – Tel. 030 3540472 Partita IVA 02962930174 e C. Fiscale LSS GDN 64D 27B 157Y, mail: info@nglimpianti.it, qui rappresentata dal Sig. Lussignoli Giordano in qualità di rappresentante legale della Ditta, in seguito denominata semplicemente Subappaltatore;

PREMESSO

- che la ditta Arrighini ha stipulato con l'AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Regionale della Lombardia in seguito denominata semplicemente Committente, un Contratto di Appalto inerente i lavori di FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI TIPO SPLIT NELLE SEDI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA LOMBARDIA, assumendo la responsabilità della esecuzione di tutte le opere necessarie a detta realizzazione;
- che il Subappaltatore conosce i luoghi ove si svolgerà il lavoro, e giudicando che la natura degli stessi rende possibile il subappalto alle condizioni avanti descritte;
- che il Subappaltatore conosce ed é in possesso del contratto d'appalto tra l'impresa appaltatrice e la Committente si dichiara perfettamente edotto sulle caratteristiche e sulle modalità di esecuzione dei lavori come richiesto dall'impresa appaltatrice e dalla Committente;
- che il Subappaltatore ha offerto di assumere, il subappalto di parte delle opere di responsabilità dell'impresa appaltatrice relative a IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI, ai patti ed alle condizioni espresse nei successivi articoli, dichiarando di possedere i mezzi tecnici e finanziari e la capacità organizzativa necessaria per portare a compimento l'opera da subappaltare;

FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1) PREMESSE

Le premesse vengono approvate ad ogni effetto e ritenute parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata

Articolo 2) OGGETTO DEL SUBAPPALTO

L'impresa appaltatrice. concede in subappalto al subappaltatore, che accetta, obbligandosi ad eseguire ed a dare eseguiti a totali sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale specializzato, alle condizioni stabilite nel presente contratto, assumendone tutte le responsabilità, parte dei lavori relativi a IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI, così come individuate e previste nelle descrizioni e tavole di progetto che il subappaltatore dichiara di conoscere perfettamente.

Articolo 3) - LUOGO DI ESECUZIONE

I lavori oggetto del presente contratto verranno eseguiti presso la Sede di Varese sita in Via Frattini n. 1 e in altre Sedi dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia

Articolo 4) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Il presente contratto si intende subordinato al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da richiedersi al Committente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006, art. 118.

Qualora tale autorizzazione non dovesse venire concessa o venisse in qualsiasi momento revocata, il presente contratto dovrà intendersi nullo a tutti gli effetti senza alcuna responsabilità né onere a carico dell'impresa appaltatrice.

La documentazione richiesta per ottenere tale autorizzazione dovrà essere consegnata all'impresa appaltatrice, per l'inoltro al Committente, entro dieci (10) giorni dalla definizione verbale del contratto.

L'inadempienza da parte del subappaltatore comporterà la risoluzione del contratto con conseguente risarcimento del danno.

Articolo 5) - ONERI E RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore si obbliga ed impegna:

a) ad assicurare nei confronti degli operai da esso adibiti alle lavorazioni assunte con il presente Contratto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria;

b) ad osservare scrupolosamente curandone di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, le norme di prevenzione per gli infortuni sul lavoro decretate nel D.P.R. del 27 Aprile 1955 n. 547 e nel D.P.R. del 7 Gennaio 1956 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, assoggettando il proprio personale a tutte le prescritte assicurazioni di carattere previdenziale ed assistenziale, nonché a tutte le vigenti e future disposizioni legislative in materia;

c) a mantenere indenni l'impresa appaltatrice ed il Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le proprie maestranze;

d) a riconoscere all'impresa appaltatrice il diritto di esaminare in ogni momento la documentazione relativa a tutti gli oneri contributivi previsti, libri paga, matricola, infortuni e presenze;

e) a regolarizzare immediatamente la propria posizione in caso di irregolarità riscontrata dall'impresa appaltatrice nella tenuta dei documenti di cui sopra;

f) a rifondere l'impresa appaltatrice di ogni e qualsivoglia somma eventualmente richiesta dalle competenti Autorità all'impresa appaltatrice stessa in caso di sanzioni amministrative ad essa comminate per responsabilità solidale con il Subappaltatore medesimo per irregolarità commesse da quest'ultimo in materia contributiva, infortunistica, nonché relative ad ogni altra norma di legge disattesa (norme civili, penali, fiscali e di altra natura);

g) a riconoscere il diritto dell'impresa appaltatrice di addebitare al Subappaltatore sui pagamenti in corso e su qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta, gli oneri derivanti da quanto sopra;

h) a fornire all'impresa appaltatrice l'elenco del personale operante in Cantiere, specificando le mansioni di ogni persona;

i) a sottostare all'approvazione scritta dell'impresa appaltatrice e del Committente per quanto riguarda materiali diversi (marca o qualità), da impiegarsi in sostituzione di quelli previsti;

j) ad eseguire, previo accordo preventivo, sia tutti quei lavori che non sono stati specificati ma che risultassero necessari per il completamento e per la funzionalità delle opere oggetto della presente scrittura, sia anche per quei lavori, qui non ricordati, ma previsti nel capitolato e nei disegni da svilupparsi nelle fasi di lavoro assegnate al Subappaltatore;

l) a far salvo alla Direzione Lavori del Committente ed all'impresa appaltatrice, il diritto di far rifare le opere o parte di esse che ritenessero a loro insindacabile giudizio non eseguite a perfetta regola d'arte, senza che per questo il Subappaltatore possa pretendere compenso alcuno;

m) ad eseguire i lavori sotto la propria responsabilità, assumendosi tutti i danni e le conseguenze che potranno derivare a terzi (l'impresa appaltatrice ed altre imprese operanti sul posto comprese), causa imperizia e negligenza del proprio personale o di personale altrui di cui debba rispondere, (o fornitori eventuali) sollevando sin da ora l'impresa appaltatrice da ogni responsabilità al riguardo;

n) ad eseguire il proprio lavoro in rispetto sia del programma lavori concordato sia delle esigenze operative delle altre imprese eventualmente operanti sul posto, sia di imposizioni del Committente, accettando quindi

di organizzare il lavoro anche in cicli alternativi ad altre attività, rinunciando a pretendere o a richiedere qualsiasi indennizzo per eventuali oneri che potrebbero derivargli dalle necessità esecutive delle imprese summenzionate nonché dalle eventuali imposizioni di cui sopra da parte del Committente;

o) a far seguire costantemente tutti i lavori ad una persona di propria fiducia e di specifica competenza (il cui nominativo dovrà essere comunicato all'impresa appaltatrice) che dovrà essere di gradimento dell'impresa appaltatrice stessa e da questa accettato;

p) a riconoscere all'impresa appaltatrice e alla Direzione dei lavori della Committente, durante il corso dei lavori, la facoltà di eseguire verifiche e prove preliminari sulla fornitura eseguita, in modo da poter intervenire tempestivamente qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Contratto, ritenendo peraltro il Subappaltatore responsabile di tutte le relative conseguenze comprese quelle di carattere economico;

q) a far salvo il diritto dell'impresa appaltatrice, previo accordo preventivo, di apportare al progetto le varianti che ritenesse opportune e convenienti, ed il Subappaltatore avrà l'obbligo di provvedere in tal senso. Per i prezzi per varianti, si farà riferimento come parametro ai prezzi concordati per quanto previsto nella presente Scrittura.

r) a disporre di una polizza rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, con adeguati massimali, che copra il Subappaltatore dai rischi della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone o cose o fatti imputabile al proprio personale ed ai propri mezzi, nonché per la responsabilità civile operai (RCO). Sarà obbligo del Subappaltatore far pervenire alla L'impresa appaltatrice la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore indicante la Compagnia, il numero di polizza, l'oggetto ed i massimali previsti;

s) a convenire per patto espresso che l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto all'oggetto é a totale rischio del Subappaltatore per cui questi non potrà richiedere indennizzi di sorta anche nella eventualità di fatti od accadimenti eccezionali di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli di forza maggiore, che possano influire negativamente sui lavori da eseguirsi o già eseguiti.

Articolo 6) - RECIPROCITA' DEGLI OBBLIGHI

Qualora il Committente od altre pubbliche autorità dovessero annullare, risolvere, sospendere, revocare o modificare il rapporto principale di cui in premessa, l'impresa appaltatrice potrà esercitare le medesime facoltà nei confronti del Subappaltatore, senza che per ciò il Subappaltatore possa richiedere il riconoscimento di maggiori oneri o compensi.

Articolo 7) - NORME ANTINFORTUNISTICHE E SICUREZZA

Durante lo svolgimento dei lavori il Subappaltatore dovrà prendere tutti gli accorgimenti necessari, stabiliti dalla Legge e suggeriti dall'esperienza, atti ad evitare infortuni ed incidenti nei confronti dei propri dipendenti e di terzi.

Il personale, mezzi ed attrezzature, dovranno essere equipaggiati e protetti secondo le norme di sicurezza stabilite dalle leggi vigenti.

Il Subappaltatore inoltre si atterrà scrupolosamente al rispetto di tutte le norme e procedure in materia di sicurezza vigenti nell'ambito della struttura operativa, che dichiara di conoscere.

Il Subappaltatore dichiara di conoscere il piano di sicurezza e coordinamento e dichiara di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alla D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e degli obblighi che di conseguenza gli competono.

Articolo 8) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il Subappaltatore si impegna a non cedere o subappaltare qualsiasi attività derivante dalla presente scrittura. Nel caso tale obbligo non fosse rispettato, l'impresa appaltatrice ha la facoltà di risolvere il presente contratto fatta salva ogni ragione di danno.

Articolo 9) - PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi di subappalto presentano un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi netti di aggiudicazione.

I pagamenti al Subappaltatore saranno effettuati così come segue:

S.A.L. a fine di ogni due mesi, concordati con la Direzione del cantiere, mediante la presentazione di regolari fatture alla ditta Arrighini che saranno liquidate direttamente dal committente, senza spese fermo restando l'accertamento della regolarità contributiva dei dipendenti del Subappaltatore.

L'importo massimo dei lavori eseguiti in forza della presente scrittura privata non potrà superare l'importo netto di Euro 1.500,00.

I "visti" per accettazione dell'impresa appaltatrice sui S.A.L. saranno subordinati all'osservanza da parte del subappaltatore di quanto segue:

- presentazione mensile del documento unico di regolarità contributiva;
- presentazione di copia dei versamenti contributivi e assicurativi e agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
- osservanza degli obblighi previdenziali e retributivi di cui all'articolo successivo (articolo 10).

Sulle fatture dovranno obbligatoriamente indicarsi:

- a) - cantiere destinatario delle prestazioni
- b) - descrizione sintetica delle prestazioni

Tutte le bolle di accompagnamento merci viaggianti per materiali e/o attrezzature impiegati dal subappaltatore nel corso dei lavori, dovranno essere integrate al subappaltatore stesso e non dovranno allegarsi alla fattura inviata all'impresa appaltatrice ma dovranno essere trattenute dal subappaltatore e dallo stesso firmate.

In caso di discordanza tra fatture e prospetto di fatturazione o in mancanza dei dati di cui sopra, il pagamento non potrà avere luogo entro i termini previsti senza che ciò possa dare diritto alla richiesta di interessi per ritardi.

Articolo 10) OBBLIGHI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

I pagamenti di cui all'articolo precedente saranno esclusivamente condizionati all'osservanza nei confronti dei dipendenti, da parte del Subappaltatore, delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale in vigore.

Il Subappaltatore dovrà far pervenire all'impresa appaltatrice con cadenza mensile (per consentire alla stessa le opportune verifiche) i seguenti documenti:

- distinta operai
- fotocopia nulla-osta
- fotocopia matricola
- presenza mensili vidimato in fotocopia
- cedolino paga in fotocopia, con quietanza del lavoratore interessato
- fotocopia versamento IRPEF c/o Esattoria
- fotocopia versamento INPS (DM10 con timbro pagamento)
- fotocopia versamento premio INAIL (acconto-saldo)
- apertura posizione assicurativa
- fotocopia denuncia lavoratori Cassa Edile con ore pagate
- fotocopia versamento Cassa Edile

In caso di lavori eseguiti da artigiani senza dipendenti:

- fotocopia versamento INPS (personale)
- fotocopia versamento INAIL (personale)

La irregolarità anche di uno solo dei documenti sopra elencati, legittimerà l'impresa appaltatrice a sospendere i relativi pagamenti ed a risolvere il contratto.

L'impresa appaltatrice si riserva di effettuare verifiche periodiche dei libri IVA e del giornale bollato del Subappaltatore.

E' FATTO INOLTRE OBBLIGO AL SUBAPPALTATORE DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE OGNI VISITA E/O ISPEZIONE EFFETTUATA IN CANTIERE DA FUNZIONARI DELL'ISPettorato DEL LAVORO, DELL'INPS, DELL'INAIL, DEL SERVIZIO ANTINFORTUNISTICO U.S.L. O DI ALTRI ENTI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA.

DI OGNI VERBALE REDATTO DAI PROGETTI FUNZIONARI DOVRA' ESSERE TRASMESSA CON URGENZA FOTOCOPIA ALLA DITTA ARRIGHINI; RESTANDO INTESO CHE TUTTI I DANNI DIRETTI E/O INDIRETTI DERIVANTI DALLA NON SCRUPOLOSA OSSERVAZIONE DI QUANTO SOPRA RICADRANNO SUL SUBAPPALTATORE.

Articolo 11) - I.V.A.

Trattasi di operazione fuori campo I.V.A. ai sensi art. 17 comma 6 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 35 comma 5 legge 248/06

Articolo 12) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' espressamente vietata la cessione del credito delle somme derivanti dall'attuazione del presente contratto, salvo che la stessa operazione non venga autorizzata per iscritto dall'impresa appaltatrice.

Articolo 13) - INVARIABILITA' PREZZI

I prezzi di cui alla presente scrittura privata saranno fissi ed invariabili sino all'ultimazione dei lavori e non saranno soggetti a revisione.

Non sarà pertanto prevista, in nessun caso, alcuna revisione dei prezzi, in quanto il Subappaltatore, con la firma del presente contratto, rinuncia esplicitamente e senza riserve alla facoltà di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Articolo 14) - FORMULAZIONE NUOVI PREZZI

Qualsiasi nuovo prezzo, per forniture non comprese nel presente contratto, dovrà essere concordato per iscritto prima dell'esecuzione della lavorazione non contemplata cui si riferisce.

Articolo 15) - GARANZIA

Il Subappaltatore si impegna, ad osservare tutte le prescrizioni tecniche che l'impresa appaltatrice richiederà dando ampia e formale garanzia per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle lavorazioni che dovranno corrispondere perfettamente a tutto quanto previsto e stabilito in questo Contratto.

La garanzia consisterà nel ripristinare immediatamente ove necessario e richiesto, tutti gli eventuali difetti o danni che si dovessero verificare fino a 12 mesi dall'avvenuto collaudo tecnico ed amministrativo delle opere da parte del Committente.

Articolo 16) - INIZIO E DURATA DEI LAVORI

Premesso che l'esecuzione dei lavori potrà essere portata in avanzamento su più fronti, il Subappaltatore garantisce sin d'ora la messa a disposizione del personale necessario a formare le squadre necessarie in modo da evitare possibili intralci o perdite di tempo alle lavorazioni in corso.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo aver ottenuto l'autorizzazione al subappalto da parte della Committente Principale e portati a compimento secondo le scadenze del contratto d'appalto tra l'impresa appaltatrice e la Committente.

Qualora, a insindacabile giudizio dell'impresa appaltatrice, si rendesse necessario verificare in contraddittorio, nel corso dell'esecuzione delle opere l'avanzamento e le modalità di esecuzione delle lavorazioni il Subappaltatore si obbliga sin da ora, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C., a presentare la necessaria collaborazione per la stesura del relativo verbale, che dovrà essere controfirmato al momento della redazione dello stesso, da un dipendente del Subappaltatore a ciò autorizzato.

In caso di ritardo imputabile al Subappaltatore, allo stesso verrà applicata la stessa penale che la Committente Principale applicherà all'impresa appaltatrice.

Articolo 17) - ATTREZZATURA E MATERIALI

Tutte le attrezzature si intendono a carico del Subappaltatore salvo diversa pattuizione fra le Parti.

I materiali ed altre prestazioni che l'impresa appaltatrice metterà a disposizione del Subappaltatore saranno addebitati al costo sugli stati di avanzamento relativi allo stesso periodo.

Articolo 18) - SORVEGLIANZA MATERIALI

L'impresa appaltatrice non assume alcun onere né responsabilità per la sorveglianza dei materiali e delle attrezzature del Subappaltatore o che saranno comunque impiegati per le lavorazioni oggetto della presente scrittura privata.

Articolo 19) - SOSPENSIONI PROROGHE E RITARDI

Nel caso il Subappaltatore sospenda senza giustificato motivo rallenti le lavorazioni in modo tale da pregiudicarne l'ultimazione entro la data prevista dal programma, sarà diritto dell'impresa appaltatrice dichiarare, con le conseguenti formalità di legge, la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. con facoltà di far proseguire le opere da altre imprese salvo ogni ragione di danno.

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione, né richiedere il riconoscimento di maggiori oneri o compensi, per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse che gli venissero ordinate dalla L'impresa appaltatrice in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente ed

anche per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere.

Resta impregiudicato in tali casi il diritto del Subappaltatore di concordare nuovamente il termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo imputabile al Subappaltatore, allo stesso verrà applicata la stessa penale che la Committente Principale applicherà all'impresa appaltatrice.

Salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'impresa appaltatrice e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto, non varrà ad escludere la responsabilità per inadempimento la prova del verificarsi di una sola causa di forza maggiore che abbia impedito il rispetto dei termini concordati per la consegna dell'opera, ciò anche per deroga all'art. 1218 C.C..

L'insorgenza di tali cause dovrà prontamente essere comunicata all'impresa appaltatrice per iscritto.

In caso di inadempimento definitivo della prestazione verrà comunque richiesto il risarcimento dell'intero danno; la penale infatti si ricollega esclusivamente ai danni cagionati dal ritardo.

Articolo 20) - FACOLTA' DI RECESSO

Il Subappaltatore riconosce espressamente che il mancato adempimento di anche di uno solo degli obblighi facenti carico ad essa, legittima l'impresa appaltatrice a recedere dal contratto per fatto o colpa del Subappaltatore, qualora lo stesso, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine di giorni 8, improrogabilmente prefissato a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.

In ogni caso l'impresa appaltatrice é fin da ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore nonché, richiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito, con autorizzazione fin da ora a rivalersi per tale titolo sulle somme maturate e maturande a favore del Subappaltatore senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 21) - PRESA DI POSSESSO DEL CANTIERE

Nell'ipotesi di recesso o risoluzione, anche unilaterale, per qualsiasi motivo del Contratto, l'impresa appaltatrice potrà prendere immediato possesso della fornitura eseguita e procedere all'inventario della consistenza della stessa, inviando al Subappaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a mezzo telegramma, con anticipo di 24 ore; in tale ipotesi, il Subappaltatore si impegna, in ogni caso, a rinunciare immediatamente al possesso del cantiere.

Articolo 22) - CONTROVERSIE

Tutte le divergenze o dispute derivanti dal presente Contratto o relative ai diritti o doveri emergenti dallo stesso, saranno risolti da un collegio arbitrale che deciderà in modo rituale secondo quanto disposto dal titolo VIII del c.p.c..

Ogni contendente nominerà un arbitro ed il terzo arbitro, che fungerà da Presidente, sarà nominato in accordo fra le Parti. In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio sarà nominato, anche su richiesta di una sola Parte, dal Presidente del Tribunale di Parma.

In ogni caso insorgendo tra le Parti qualsiasi tipo di controversia, il Subappaltatore non potrà sospendere l'esecuzione delle lavorazioni, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartitegli dall'impresa appaltatrice.

Il Subappaltatore, riconosce esclusa ogni operazione di rivalsa, ingiunzione, sequestro, richiesta sospensione lavori e comunque ogni operazione restrittiva o limitativa verso l'impresa appaltatrice e/o il Committente rivolta al Tribunale ordinario essendo peraltro previsto ai commi precedenti l'arbitrato.

Articolo 23) - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso di uso a norma dell'art. 6 D.P.R. n. 634 del 26 Ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione.

Articolo 24) DANNEGGIAMENTI

Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla accettazione delle stesse da parte del Committente a seguito di collaudo definitivo.

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di ultimazione ricadranno sul Subappaltatore permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di predisporre ed usare tutti gli accorgimenti atti a evitare danno provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

Si esclude in ogni caso la responsabilità dell'impresa appaltatrice per danni determinati dal verificarsi di eventi naturali o comunque cause di forza maggiore.

Articolo 25) CLUASOLA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'autorizzazione da parte del Comune di Brescia.

Letto, confermato, sottoscritto

Brescia, 13.07.2020

Il Subappaltatore

Ditta N. G. L.
di GIORDANO LUSSIGNOLI
 Impianti Elettrici Civili e Industriali
 Via Lamarmora, 60 - Tel. 030/3540472
 25124 BRESCIA
 Cod. Fisc.: LSS GDN 64D27 B157Y
 Partita IVA: n° 02962930174

L'impresa Appaltatrice

ARRIGHINI GIUSEPPE & C. S.A.S.
 di Arrighini Gianluca
 Via Trento n. 59 - 25128 Brescia
 Tel. 030 3700354 - arrighiniluca@tiscali.it
 C.F. e P. IVA 00955400177

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 il subappaltatore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli:

ART. 01	PREMESSE
ART. 02	OGGETTO DEL SUBAPPALTO
ART. 03	LUOGO DI ESECUZIONE
ART. 04	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
ART. 05	ONERI E RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE
ART. 06	RECIPROCITA' DEGLI OBBLIGHI
ART. 07	NORME ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA
ART. 08	DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 09	PREZZI E PAGAMENTI
ART. 10	OBBLIGHI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI
ART. 11	I.V.A.
ART. 12	DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
ART. 13	INVARIABILITA' PREZZI
ART. 14	FORMULAZIONE NUOVI PREZZI
ART. 15	GARANZIA
ART. 16	INIZIO E DURATA DEI LAVORI
ART. 17	ATTREZZATURA E MATERIALI
ART. 18	SORVEGLIANZA E MATERIALI
ART. 19	SOSPENSIONI, PROROGHE E RITARDI
ART. 20	FACOLTA' DI RECESSO
ART. 21	PRESA DI POSSESSO DEL CANTIERE
ART. 22	CONTROVERSIE
ART. 23	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 24	DANNEGGIAMENTI
ART. 25	CLAUSOLA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA

Brescia, 13.07.2020

Il Subappaltatore

Ditta N. G. L.
di GIORDANO LUSSIGNOLI
 Impianti Elettrici Civili e Industriali
 Via Lamarmora, 60 - Tel. 030/3540472
 25124 BRESCIA
 Cod. Fisc.: LSS GDN 64D27 B157Y
 Partita IVA: n° 02962930174

L'impresa Appaltatrice

ARRIGHINI GIUSEPPE & C. S.A.S.
 di Arrighini Gianluca
 Via Trento n. 59 - 25128 Brescia
 Tel. 030 3700354 - arrighiniluca@tiscali.it
 C.F. e P. IVA 00955400177